

- 6) Se la norma di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea debba essere interpretata nel senso che essa garantisca l'applicazione della presunzione di innocenza e vieti la confisca non fondata su una condanna.

<sup>(1)</sup> GU 2014, L 127, pag. 39.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli  
(Italia) il 5 aprile 2018 — easyJet Airline Co. Ltd / Regione Campania**

**(Causa C-241/18)**

(2018/C 240/28)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Commissione tributaria provinciale di Napoli

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* easyJet Airline Co. Ltd

*Convenuta:* Regione Campania

**Questione pregiudiziale**

Dica la Corte di giustizia dell'Unione europea, esercitando i poteri di cui all'art. 267 U.E., se l'art. 4 e 5 della direttiva 30/2002/CE <sup>(1)</sup> e l'all. II della medesima, devono essere interpretati nel senso che è incompatibile con tali disposizioni comunitarie, l'art. 1, commi da 169 a 174 della legge della Regione Campania n. 5/2013, in quanto, la determinazione dell'imposta non è preceduta da un piano complessivo sulla misura da adottare per contenere le emissioni sonore aeree negli scali aeroportuali e nelle zone ad essi limitrofe, al sensi dell'art. 5 della direttiva e dell'allegato II.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (GU L 85, pag. 40).

---

**Ricorso proposto il 13 aprile 2018 — Commissione europea / Irlanda**

**(Causa C-261/18)**

(2018/C 240/29)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: M. Noll-Ehlers, J. Tomkin, agenti)

*Convenuta:* Irlanda

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla seconda parte della motivazione della sentenza di questa Corte pronunciata nella causa C-215/06 <sup>(1)</sup>, Commissione/Irlanda, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 260 TFUE;
- condannare l'Irlanda a pagare alla Commissione una somma forfettaria di EUR 1 343,2 moltiplicata per il numero di giorni intercorsi tra la data della sentenza nella causa C-215/06 e la data in cui l'Irlanda darà piena esecuzione alla stessa o, qualora prima di tale momento sia emessa sentenza nel presente procedimento, la data di quest'ultima, somma in ogni caso non inferiore all'importo forfettario di EUR 1 685 000;

- condannare l'Irlanda a pagare alla Commissione una penalità giornaliera di EUR 12 264, dalla data della sentenza nel presente procedimento alla data in cui l'Irlanda darà piena esecuzione alla sentenza nella causa C-215/06; e
- condannare l'Irlanda alle spese.

### Motivi e principali argomenti

L'Irlanda è tenuta, a norma dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE, ad adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza della Corte pronunciata nella causa C-215/06. Dal momento che l'Irlanda non ha adottato detti provvedimenti, necessari per dare esecuzione alla seconda parte della motivazione della summenzionata sentenza, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia.

Nel suo ricorso la Commissione propone alla Corte di giustizia di comminare all'Irlanda il pagamento di una somma forfettaria giornaliera di EUR 1 343,2 e di una penalità giornaliera di EUR 12 264. L'importo della somma forfettaria e della penalità è stato calcolato tenendo conto della gravità e della durata dell'infrazione, nonché dell'effetto deterrente in funzione della capacità finanziaria di tale Stato membro.

<sup>(1)</sup> Sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda, C-215/06, EU:C:2008:380.

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Markkinaoikeus (Finlandia) il 27 aprile 2018 — Oulun Sähkönyynti Oy

(Causa C-294/18)

(2018/C 240/30)

Lingua processuale: il finlandese

### Giudice del rinvio

Markkinaoikeus

### Parti

Ricorrente: Oulun Sähkönyynti Oy

Resistente: Energiavirasto

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che la concessione di uno sconto su un canone di base in base alle modalità di fatturazione scelte dal cliente finale implichi che, ai clienti cui non sia stato applicato lo sconto, la fattura non sia stata fornita gratuitamente.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale e conseguente ammissibilità della concessione dello sconto: se, nella valutazione dell'ammissibilità dello sconto, dalla direttiva 2012/27/UE risultino specifici ulteriori requisiti, di cui debba tenersi conto quali, ad esempio, se lo sconto corrisponda al risparmio sui costi ottenuto con la modalità di fatturazione prescelta, se lo sconto sia correlato al numero di fatture emesse oppure se lo sconto possa essere attribuito a gruppi di clienti finali, la cui scelta sulla modalità di fatturazione determini un risparmio sui costi.
- 3) Qualora la concessione dello sconto menzionato nella prima questione pregiudiziale implichi che, per i clienti finali distinti da quelli che abbiano optato per la specifica modalità di fatturazione, siano stati riscossi corrispettivi in violazione dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE: se il diritto dell'Unione imponga requisiti particolari di cui debba tenersi conto nella decisione sul rimborso di tali corrispettivi.

<sup>(1)</sup> GU 2012, L 315, pag. 1.